



In riferimento schema di provvedimento nel quale sono regolamentati i differenti aspetti giuridico-amministrativi, tecnici e contabili connessi al conferimento delle funzioni tecniche, nonché alla erogazione degli incentivi previsti per lo svolgimento di tali attività, ai sensi dell'art. 45 "Incentivi alle funzioni tecniche" si osserva quanto segue:

- In premessa si rileva che sulla procedura di liquidazione prevista nello schema di provvedimento, che ricalca quella precedente di cui alla circolare MIT n.25725 del 31 maggio 2023, la scrivente organizzazione ha già espresso in passato dubbi a causa della complessità e farraginosità della stessa. Di fatto possiamo dire oggi che il procedimento individuato, che prevede la centralizzazione della liquidazione, ha dato scarsi risultati in termini di celerità, tant'è che solo pochi Provveditorati hanno già effettuato alcuni pagamenti. Si chiede, pertanto, che sia individuato uno strumento più efficace avendo, quello attuale, rivelato tutti i suoi limiti;
- All'art.3 comma 2 lettera b) si chiede di introdurre dopo la parola Codice *In particolare, per i servizi, la nomina del DEC diverso dal RUP, indipendentemente dall'importo, ai sensi dell'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14 del Codice, risulta necessaria nelle ipotesi di interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, per le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, per gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità nonché sulla base dell'organizzazione territoriale della Stazione appaltante dove il RUP è fisicamente collocato in una sede diversa dal luogo dell'esecuzione contrattuale. L'art.32, comma 3, dell'allegato II.14 del Codice statuisce, inoltre, che: "Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.*
- All'art.5 si chiede di eliminare il comma 5
- Si propone di inserire dopo il comma 6 dell'art.5 *Nei casi previsti dall'art. 41 comma 5 del Codice, che permettono l'omissione del primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, l'aliquota spettante sarà quella relativa alla "Redazione del Progetto esecutivo" nonché quella relativa alla fase progettuale omessa;*
- All'art.7 comma 3 si propone di aggiungere dopo incentivi *facendo in modo che tutto il personale tecnico/amministrativo in servizio presso gli Uffici/Strutture incaricati della gestione delle singole opere e/o lavori sia coinvolto nella rotazione ed equa ripartizione degli incarichi;*
- All'art.8 comma 3 lettera b) si osserva che se la nomina del personale incaricato avviene prima dell'inizio dell'attività non è possibile quantificare l'importo base ma solo l'importo complessivo del finanziamento;
- All'art.8 comma 3 lettera e) si osserva che anche i tempi sono correlati allo sviluppo dell'attività e non sono quantificabili prima dell'avvio. Solo la scadenza del finanziamento può costituire un limite;

- Al comma 4 dello stesso articolo si propone di aggiungere dopo Funzioni tecniche e amministrative. Nel provvedimento iniziale devono essere nominati, oltre al RUP, almeno anche i responsabili di fase principali per avere la costituzione del cosiddetto gruppo di lavoro. L'art. 45 deve essere interpretato come l'opportunità di organizzare la struttura di ogni procedura che supporterà il RUP.
- Desta qualche preoccupazione il comma 6 perché molto spesso, per far fronte alla carenza di risorse sul capitolo dedicato ai viaggi di servizio, si aggiungono voci nei quadri economici di spesa per i costi di trasferta. Introducendo questo comma non si potrà più fare;
- Si propone di aggiungere dopo il comma 4 dell'art.11 *anche nel caso di mancata nomina dei collaboratori del R.U.P. l'aliquota corrispondente va sommata a quella del R.U.P.* e la quota relativa al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (all.B1), se svolta da personale interno, dovrebbe essere sommata alla quota del Direttore dei Lavori o del Direttore Operativo, se è un funzionario con tale incarico a svolgere il compito;
- All'art.12 comma 1 le eventuali penali per ritardi, debitamente documentati, devono essere riconducibili direttamente a ritardi del gruppo di lavoro o del singolo dipendente. Non possono essere applicate penali per ritardi imputabili all'amministrazione appaltante o all'ente usuario;
- All'art.13 si rileva che non può essere il Personale a formulare la richiesta di liquidazione, tale modalità potrebbe creare confusione e la produzione di richieste multiple;
- In riferimento al Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione si potrebbe prevedere un'aliquota relativa al Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione in senso stretto e un'ulteriore aliquota che riguarda l'istruttoria, controllo e approvazione degli atti di contabilità finale e del relativo certificato di regolare esecuzione.